

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA*PROVINCIA DI PADOVA*

Piazza Martiri d'Ungheria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Numero 1 Del 13-01-2024****Oggetto: ISTITUZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 09:45, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Milan Roberto	Sindaco	Presente
Ruzzon Matteo	Vice Sindaco	Presente
Angeli Massimo	Assessore	Presente
Angeli Ilaria	Assessore	Assente
Pinato Pamela	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Reffo Ersilio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: ISTITUZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

VISTO altresì l'art. 89, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *"all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"*;

CONSIDERATO l'art. 35, comma 8, CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 il quale stabilisce che *"I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2"*. Tale ultima disposizione prevede che *"Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio"*.

PRESO ATTO che, l'art. 1, comma 677, legge 160/2019, modificando l'art. 51 comma 2 del testo Unico delle Imposte sui redditi (Cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86), nel chiaro intento di favorire i buoni elettronici, rendendoli doppiamente convenienti, ha rivisto, dal 01.01.2020, la soglia di esenzione dai contributi INPS e tassazione IRPEF, dei buoni pasto. Ne consegue che i buoni pasto cartacei son tassabili per la parte che eccede i 4 euro, mentre quelli elettronici per la parte che eccede gli 8 euro;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22.12.2023, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo che vede, tra le altre, l'istituzione del buono pasto a favore dei dipendenti comunali;

ATTESO che i buoni pasto elettronici, oltre a stare al passo con l'evoluzione digitale sul mercato, secondo quanto dettato dalla normativa, presentano numerosi vantaggi ed in particolare:

- una maggiore semplicità e praticità, attraverso un accredito diretto del valore su una tessera dotata di banda magnetica;
- l'agevolazione in termini di soglie di esenzione;
- una maggiore comodità rispetto al blocchetto di buoni cartacei;
- più sicurezza e trasparenza, date dal fatto che il buono elettronico è facilmente monitorabile;

RILEVATA la necessità, alla luce di quanto sopra specificato, ed in considerazione dell'utilità tratta dal

servizio, di istituire i buoni pasto elettronici tenuto conto che il formato digitale facilita notevolmente il compito del responsabile degli ordini e della distribuzione dei buoni ottimizzando il servizio;

RITENUTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale introdurre il Regolamento per l'istituzione dei buoni pasto, per individuare i criteri di attribuzione di buoni pasto sostitutivi ai dipendenti comunali al fine di regolare puntualmente la loro distribuzione;

RISCONTRATA la propria competenza ad approvare i Regolamenti organizzativi in materia di gestione degli uffici e del personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera a), e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO la bozza di regolamento predisposta allo scopo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per i dipendenti del Comune di Bagnoli di Sopra;
2. di istituire i buoni pasto elettronici che verranno erogati al personale dipendente nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottato dall'Ente, tenuto conto delle pause rilevate di uscita dal lavoro e di rientro allo stesso, attraverso il sistema elettronico automatico delle presenze;
3. di dare atto che il valore nominale del buono pasto elettronico è di € 7,00;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione degli atti successivi e necessari a dare concreta attuazione al presente atto;
5. di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2024;

Successivamente la Giunta Comunale, vista l'urgenza del provvedimento in discussione, con separata, unanime e palese votazione,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma, 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza M. D'Ungheria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

Approvato con deliberazione di G. C. n. 1 del 13.01.2024

Articolo 1
Normativa di Riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi vigenti (art. 35 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022):

Art. 35 - Servizio Mensa e buono pasto

“1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

5. Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto.

8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.

9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e l'art. 13 del CCNL del 9.05.2006.”

Articolo 2
Principi generali

1. Il Comune di Bagnoli Di Sopra, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al personale dipendente (a tempo indeterminato, determinato, full time e part-time) il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
2. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
4. Si ha diritto alla maturazione del buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 4.
5. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia effettuato la timbratura con il *badge*, l'effettiva prestazione lavorativa deve essere attestata dal dipendente stesso, registrando l'orario di entrata e di uscita all'interno del portale presenze "PlanetTimeW" messo a disposizione ed altresì comunicandolo al Responsabile del Servizio, il quale ne prende atto.
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa secondo quanto stabilito all'art. 35 c. 2 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 (e ss.mm.ii.);
 - il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
 - al dipendente è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

Articolo 3
Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata nella fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite emissione di buoni cartacei o elettronici, mediante procedura ad evidenza pubblica o avvalendosi dei servizi offerti da CONSIP.
3. Gli aventi titolo potranno utilizzare i buoni pasto presso tutti gli esercizi che siano convenzionati per l'accettazione, secondo le modalità di cui l'art. 4;
4. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 4
Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2:
 - Il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Bagnoli di Sopra, qualora il servizio non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
 - il personale del Comune di Bagnoli di Sopra comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione;
 - il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il cui orario giornaliero sia pari o superiore a sei ore e sia articolato con la pausa;

2. Il diritto al buono pasto presuppone:
 - che il lavoratore sia in servizio;
 - che il pasto sia fruito al di fuori dell'orario di lavoro;
 - che l'attività lavorativa sia prestata con una pausa non inferiore a trenta minuti;
 - che l'attività lavorativa sia prestata al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa così come prevista nel Regolamento sulla disciplina dell'orario di lavoro e di servizio del comune di Bagnoli di Sopra nonché dal CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, salvo il personale turnista della polizia municipale, che può collocare la pausa prima dell'inizio del turno di lavoro o alla fine;
3. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
4. Il diritto spetta anche in caso di rientro supplementare non previsto nell'orario di lavoro, ma necessario per la prestazione di lavoro straordinario (emergenze, elezioni, etc...) preventivamente autorizzato, tranne dei casi di recupero debiti orari, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa pasto (rilevata dalla timbratura elettronica) non inferiore a 30 minuti e che sia effettuata, a seguito della pausa, almeno 1 ora di servizio effettivo;
5. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno dieci minuti ai fini del recupero delle energie psicofisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, che non rileva però ai fini della maturazione della consumazione del pasto e quindi al diritto del buono pasto.
6. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto le assenze dovute a:
 - assemblee sindacali;
 - permessi sindacali – permessi RSU;
 - partecipazione a corsi di formazione interni;
 - visita medica periodica obbligatoria a condizione che il dipendente rientri in servizio nel corso della giornata;
 - i permessi retribuiti ad ore per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

Articolo 5

Esclusione dal servizio sostitutivo di mensa

1. Il buono pasto non spetta nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano ovvero vi sia il solo rientro pomeridiano senza la presenza nella prima parte della giornata.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione ove fruiscono del rimborso spese e di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Articolo 6

Valore ed utilizzo del Buono Pasto

1. Il valore nominale del Buono Pasto viene fissato in € 7,00. Eventuali adeguamenti dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale previa contrattazione decentrata.

2. I buoni pasto, se elettronici, sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a valore nominale di € 7,00; qualora il buono sia erogato in supporto cartaceo, sarà applicato l'assoggettamento fiscale e previdenziale secondo le norme vigenti.
3. L'amministrazione non riconosce alcun rimborso per le spese eccedenti il valore del buono pasto;
4. Il servizio viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara d'appalto o procedura diretta CONSIP.
5. Il Buono pasto:
 - è strettamente personale;
 - non è cedibile;
 - non è spendibile oltre il limite di otto buoni in un'unica soluzione;
 - non è commerciabile;
 - non è convertibile in denaro;
 - deve essere speso esclusivamente presso i locali convenzionati.

Articolo 7

Attribuzione, erogazione e verifica dei Buoni Pasto spettanti

1. Circa il Buono pasto elettronico (opzione individuata dall'Amministrazione), l'Ente provvederà a consegnare a ciascun dipendente comunale una tessera elettronica (*card*).
2. La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze, verificata dal responsabile dell'ufficio personale o da un suo incaricato.
3. In sede di prima applicazione e nel rispetto delle modalità di attribuzione del diritto al buono pasto, entro il termine di febbraio 2024 su ciascuna card saranno caricati i buoni mensa spettanti ed effettivamente maturati nel mese di gennaio.
4. I buoni pasto vengono attribuiti ai dipendenti con cadenza mensile entro l'ultima settimana del mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione;
5. All'atto della cessazione dal servizio si provvederà al conguaglio dei buoni pasto, trattenendo l'eventuale controvalore in sede di liquidazione delle spettanze stipendiali;
6. Eventuali usi impropri possono costituire presupposto per eventuali responsabilità disciplinari;

Articolo 8

Furto, smarrimento o deterioramento della tessera elettronica

1. Il dipendente ha l'obbligo di custodire la card per il buono pasto elettronico e di utilizzarla a norma del presente regolamento;
2. Nel caso di furto o smarrimento della card, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio personale affinché, a sua volta, provveda tempestivamente a segnalarlo al fornitore in modo da bloccare l'utilizzo della tessera. Conseguentemente, la card bloccata verrà sostituita con una di nuova emissione sulla quale verranno caricati i buoni non utilizzati;
3. In caso di deterioramento della tessera elettronica, l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata.
4. Resta inteso che l'emissione della prima card è senza oneri aggiuntivi, tuttavia, la riemissione della tessera elettronica a causa di ripetuti smarrimenti o deterioramenti, comporterà il riconoscimento, a carico del dipendente, del costo della tessera stessa (€ 7,00).

Articolo 9
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Oggetto: ISTITUZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 12-01-24 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 12-01-24 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 19-01-2024

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 13-01-2024

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 29-01-2024

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 19-01-2024

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo